

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.V.G. 3088/2023

				magistrati:

DR. MICHELANGELO PETRUZZIELLO PRESIDENTE

DR. ARMINIO SALVATORE RABUANO GIUDICE

DR. LUCIANO FERRARA GIUDICE RELATORE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 dicembre 2023, ha pronunciato la seguente:

Ordinanza ex artt. 19, settimo comma, Codice della crisi

E 669 TERDECIES C.P.C.

Nel procedimento iscritto al n. 3088 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2023, avente ad oggetto il reclamo ex art. 19 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza avverso le ordinanze emesse dal Tribunale di Napoli nord, nella persona del dott. Giovanni Di Giorgio, in data 4 ottobre e 16 ottobre 2023, su ricorso proposto da:

Reclamante;

che ha visto costituirsi i seguenti creditori:

, elettivamente domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;



-	Creditore intervenuto,
sua qualità di socio e co-amministratore, rappresentata e difesa dall'Avv. , elettivamente domiciliato, per quanto possa occorrere 37/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;	., ex art. 82 r.d. n.
	Creditore intervenuto,
qualità di presidente del consiglio direttivo, (di seguito il "Consorzio") rappresenta	ato e difeso dall'Avv.
ex art. 82 r.d. n. 37/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;	Creditore opponente:
	Стешоте орронение,
possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Na	npoli Nord;
-	Creditore opponente
rappresentata e difesa dall'avv.	e dall'avv.
domiciliati, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37/1934, presso la Cancel Napoli Nord;	leria del Tribunale di
-	Creditore opponente,



, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.
), elettivamente domiciliato, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37/1934, presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;

Creditore intervenuto;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 19, settimo comma, Codice della crisi del 20 ottobre 2023, la proponeva reclamo avverso:

- il provvedimento del 4 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Napoli nord, nella persona del dott. Giovanni Di Giorgio (comunicato a il 5 ottobre 2023 – doc. 2 in allegato al ricorso), con cui il Tribunale ha respinto l'istanza formulata da di proroga della durata delle misure protettive;
- il provvedimento del 16 ottobre 2023, emesso dal Tribunale di Napoli nord, nella persona del dott. Giovanni Di Giorgio (comunicato a il 18 ottobre 2023 – doc. 10 in allegato al ricorso), con cui il Tribunale ha dichiarato cessati gli effetti delle medesime misure protettive.

Nell'atto introduttivo, la ricorrente ha, dapprima, ripercorso cronologicamente tutte le fasi della antecedente procedura di composizione negoziata della crisi di impresa, sino alla relazione finale dell'Esperto, dott. , ex art. 17, ottavo comma, Codice della crisi (doc. 5 allegato al ricorso), depositata in data 12 ottobre 2023 (successivamente al rigetto dell'istanza di proroga, datato 4 ottobre 2023), che ha determinato la chiusura della procedura di composizione negoziata, ed alla successiva e conseguente dichiarazione di cessazione degli effetti delle misure protettive di cui al richiamato provvedimento del 16 ottobre 2023.

Ciò posto, la ricorrente lamentava la mancata integrazione del contraddittorio in relazione ai provvedimenti impugnati del 4 ottobre e del 16 ottobre u.s. Si precisava, in quest'ottica, che il giudice di prime cure aveva rigetta l'istanza di fissazione d'udienza. Il provvedimento di rigetto, infatti, sarebbe stato emesso sulla scorta del solo parere dell'Esperto. Secondo la prospettazione offerta dalla ricorrente, le valutazioni fornite dall'Esperto sarebbero, infatti, affette da criticità (v. punto "3.2" del ricorso), che la avrebbe prontamente fatto rilevare in udienza, ove gliene fosse stata concessa la possibilità.



Veniva, dunque, in primo luogo, censurata la decisione del giudice di prime cure di non procedere alla fissazione di una nuova udienza in contraddittorio con la proponente. In quest'ottica si osservava che, anche se non è espressamente previsto il contraddittorio sull'istanza di proroga (motivazione adottata dal giudice di prime cure a sostegno del rigetto dell'istanza di fissazione dell'udienza), l'art. 19, quinto comma, Codice della crisi prevede l'onere, per il giudice, di sentire le parti e l'esperto, in ogni caso di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Ciò avrebbe imposto, ad avviso della reclamante, l'adozione di una simile cautela anche in occasione della istanza di proroga delle misure già concesse.

Nel merito, la evidenziava che, anche a prescindere la mancato raggiungimento di un accordo con il gruppo , né l'Esperto, né tantomeno il giudice di prime cure, avevano tenuto nella giusta considerazione tutte le reali prospettive di risanamento della società proponente (nello specifico quelle basate sul cd. "piano senza " – proposta di piano di risanamento di cui al doc. 9 allegato al ricorso, redatto in data 20 ottobre 2023).

Sulla scorta di tali considerazioni, la reclamante osservava che, nel caso di specie, la proroga non avrebbe dovuto essere negata e ne traeva le ulteriori e conseguenti conclusioni:

- ove il reclamo dovesse essere accolto, il collegio dovrebbe adottare anche i provvedimenti conseguenti e volti a consentire alla debitrice di proseguire la composizione negoziale sotto la protezione delle misure protettive, la cui durata sia stata prorogata,
- e dovrebbe pertanto revocare la decisione dell'esperto del 12 ottobre 2023, con cui è stata chiusa la composizione negoziata, al fine di consentire alla reclamante di completare le trattative con i creditori, altrimenti l'eventuale accoglimento del reclamo sarebbe *inutliter dato*.

Infine, la reclamante: presentava istanza per la concessione di una misura *inaudita altera parte*, rappresentando la sussistenza degli specifici presupposti cautelari (sia in termini di *fumus boni iuris*, sulla scorta dei motivi già enucleati in ricorso, sia in termini di *periculum in mora*, essendo stata preannunciata alla società la imminente notifica di un atto di precetto); chiedeva la nomina di un ausiliario ex artt. 19, comma quarto, Codice della crisi e 68 c.p.c.

Con decreto del 7 novembre 2023, veniva nominato giudice relatore il dott. Luciano Ferrara e veniva fissata l'udienza collegiale del 6 dicembre 2023.



Con atto del 22 novembre 2023, si costituiva in giudizio il creditore , precisando l'ammontare del credito vantato nei confronti della reclamante, . .

Con atto del 30 novembre 2023, si costituiva in giudizio il creditore , il quale precisava il proprio credito e dichiarava di non opporsi al reclamo proposto ed alla proroga delle misure protettive, intendendo partecipare alla composizione negoziata avviata dalla proponente.

Con atto del 30 novembre 2023, si costituiva in giudizio il creditore , il quale si opponeva al reclamo, chiedendone il rigetto, evidenziando che:

- non poteva sostenersi la sussistenza di un difetto di contraddittorio in ordine al rigetto dell'istanza di proroga, atteso che l'art. 19, quinto comma, Codice della crisi prevede, in questa circostanza, la sola necessità di acquisire il parere dell'Esperto (cosa che, nel caso in esame, è avvenuta);
- doveva ritenersi legittimo il rigetto dell'istanza di proroga, in quanto, come efficacemente rilevato dall'esperto, la proponente, anche in caso di proroga delle misure protettive, non sarebbe stata in grado di finalizzare accordi con i propri creditori in termini ragionevoli. In quest'ottica si segnalava ulteriormente che il Consorzio, nonostante vantasse un credito considerevole nei confronti della debitrice (superiore a 500.000,00 euro), non era mai stato contattato nel corso delle negoziazioni;
- gli accordi con creditori, contrariamente a quanto prospettato dalla debitrice, non potevano ritenersi in fase avanzata;
- di aver presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della proponente, iscritto al n. 275/2023 del ruolo dei procedimenti unitari.

Con atto del 1° dicembre 2023, si costituiva in giudizio il creditore

, il quale concludeva per il rigetto del reclamo proposto lamentando:

- la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 125 c.p.c., per la mancata, analitica, indicazione delle parti resistenti. L'individuazione dei creditori resistenti, infatti, sarebbe avvenuta soltanto in seguito alle attività di notificazione intraprese dalla reclamante successivamente allo scadere dei termini per la proposizione del reclamo (veniva richiamata in quest'ottica l'istanza avanzata da parte reclamante in

ILCASO.it

data 14 novembre 2023, con la quale quest'ultima chiedeva disporsi proroga del termine assegnato per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza ai creditori);

- l'impossibilità, per la reclamante, di ottenere un provvedimento che proroghi la composizione negoziata, atteso che il controllo del Tribunale ex art. 19 Codice della crisi ha ad oggetto le sole misure protettive e non anche la procedura stragiudiziale di composizione negoziata. Le valutazioni cui il Tribunale è chiamato (che hanno ad oggetto le possibilità di risanamento della proponente) sarebbero funzionali alla sola conferma, revoca, modifica o proroga delle misure protettive. Tali valutazioni sarebbero, cioè, sorrette da un nesso di strumentalità rispetto alle sole misure protettive richieste e non anche alla composizione negoziata nel suo complesso;

- osservava, inoltre, che i 50 giorni di cui alla proroga (decorrenti dal 22 settembre 2023) erano, nella sostanza già trascorsi, senza la realizzazione degli eventi che la proroga era tesa ad evitare;

- rilevava l'inammissibilità anche dell'istanza volta alla nomina di un ausiliario ex art. 19, quarto comma, Codice della crisi. L'ausiliario, infatti, avrebbe potuto coadiuvare il giudicante nella decisione relativa alla proroga delle misure protettive, ma sempre sul presupposto necessario (e che nella fattispecie mancherebbe) della pendenza di una procedura di composizione negoziata. Contrariamente a quanto prospettato dalla reclamante, dunque, non sarebbe sindacabile, mediante l'intervento dell'ausiliario, la scelta, autonoma, dell'Esperto di porre fine alla composizione negoziata;

- infondate, poi, nel merito, sarebbero le criticità mosse all'operato dell'Esperto;

- mancherebbero, in ultima analisi, sia il *fumus* che il *periculum*, in ordine all'istanza di proroga delle misure, oggetto del presente reclamo.

, il

quelle dell'altro creditore opponente "

e Porte di Napoli".

Con atto del 1º dicembre 2023, si costituiva in giudizio il creditore , il quale precisava il proprio credito e si associava alle richieste della reclamante, concludendo per l'accoglimento del reclamo proposto e la revoca dei provvedimenti impugnati.



In data 6 dicembre 2023, dinanzi al collegio, si teneva l'udienza. La reclamante rappresentava, fra le altre cose, di aver proposto, nelle more, domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 44 Codice della crisi. Il Tribunale, sentiti la debitrice, i creditori costituiti e l'Esperto nominato, si riservava.

In via del tutto preliminare deve rilevarsi l'improcedibilità del reclamo proposto, dovuta alla contemporanea pendenza, in uno all'impugnazione in esame, di una procedura di concordato preventivo ex art. 44 Codice della crisi, che la proponente ha avviato con istanza depositata in data 28 novembre 2023 (cfr. doc. 34 allegato al deposito di parte reclamante del 6 dicembre 2023).

Presentando domanda di concordato preventivo ex art. 44 Codice della crisi (con apposita ed autonoma istanza di concessione delle relative misure protettive a norma dell'art. 54, secondo comma, Codice della crisi), la reclamante ha, nei fatti, dimostrato di non aver più un concreto interesse a definire in via stragiudiziale la situazione di crisi determinatasi. Del resto l'incompatibilità tra le due procedure (la composizione negoziata, a natura stragiudiziale, ed il concordato preventivo, che si caratterizza, invece, per l'ampio coinvolgimento dell'autorità giurisdizionale, il cui controllo culmina nel giudizio di omologa) emerge in maniera nitida dall'analisi della nuova disciplina dettata dal Codice della crisi.

Basti considerare, da questo punto di vista, il disposto di cui all'art. 25 quinquies Codice della crisi, che nel prevedere che "L'istanza di cui all'articolo 17, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo", di fatto enuclea un principio di generale incompatibilità tra i due strumenti di regolazione della crisi, che può ritenersi applicabile, mutatis mutandis, anche al caso di specie.

Se è vero, infatti, che, in pendenza di un procedimento unitario, l'imprenditore che versi in una condizione di squilibrio non può presentare un'istanza volta all'apertura di una composizione negoziata della crisi d'impresa, dovendo, quest'ultimo, servirsi degli strumenti giudiziali di risoluzione, previsti dalla disciplina del concordato preventivo (nelle sue diverse ed eterogenee formulazioni), deve anche coerentemente e conseguentemente ritenersi che, una volta intrapresa l'iniziativa di cui all'art. 44 Codice della crisi, l'imprenditore non possa contestualmente coltivare l'interesse ad una proroga delle misure protettive già concesse nell'ambito di una composizione negoziata od addirittura, come effettuato nel



caso di specie, coltivare l'interesse ad una riapertura della procedura di composizione negoziata, nelle more archiviata sulla base della relazione finale dell'esperto.

Ciò posto, in disparte l'improcedibilità, conseguente alla proposizione della domanda di concordato, deve in ogni caso rilevarsi l'infondatezza, nel merito, del reclamo proposto.

Depone, infatti, in questo senso la constatazione che la procedura di composizione negoziata della crisi si è, di fatto, conclusa prima della proposizione del reclamo (la relazione finale dell'esperto, poi comunicata al segretario generale della camera di commercio risale, come visto, al 12 ottobre 2023).

E' evidente, quindi, che anche ove si fosse pervenuti all'accoglimento del reclamo proposto, il Tribunale non avrebbe potuto disporre alcuna proroga delle misure protettive già concesse, proprio perché le stesse avrebbero dovuto essere strumentali ad una procedura di composizione negoziata che, allo stato, non risulta più pendente.

Il procedimento cautelare di cui all'art. 19 del Codice della crisi, azionato in questa sede, si inserisce, come visto, in una procedura di natura stragiudiziale come quella di composizione negoziata ex art. 12 del Codice della crisi. Tale parentesi giurisdizionale, però, ha ad oggetto la sola concessione delle misure protettive, funzionali, nell'ottica del legislatore, all'efficace prosecuzione delle trattative negoziali intraprese.

Non appare, invero, sindacabile, in questa sede, la valutazione che l'esperto è tenuto a formulare (e che nel caso di specie ha già compiutamente effettuato con la relazione del 12 ottobre 2023) sulle concrete prospettive di risanamento, a norma dell'art. 17, quinto comma, Codice della crisi, secondo cui "Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore ed al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi".

La sussistenza di valide e confortanti prospettive di risanamento, nell'ambito delle trattative caratterizzanti la composizione negoziata, costituisce, dunque, un *prius* logico rispetto alla concessione (ed inevitabilmente anche alla proroga) delle misure protettive.

E' evidente, pertanto, che parte reclamante è incorsa in una inversione logica, nella misura in cui ha richiesto al Tribunale di adottare, in caso di accoglimento del ricorso, i provvedimenti necessari alla riapertura della procedura di composizione negoziata, quasi come se le concrete prospettive di



risanamento dell'impresa dipendessero esclusivamente dalla proroga (non concessa dal giudice di prime cure) delle misure protettive inizialmente concesse. Laddove, invece, le prospettive di risanamento devono sussistere prima ed anche a prescindere dalla concessione delle misure protettive (le quali, appunto, vengono concesse sulla base della loro effettiva sussistenza).

L'analisi che l'esperto compie, ai fini della eventuale chiusura della procedura di composizione negoziata, come rilevato, peraltro, anche dai creditori opponenti, è autonoma (ed ha presupposti diversi) rispetto a quella (la sola sindacabile da parte del tribunale in sede di reclamo) della concessione delle misure protettive. E non potrebbe essere diversamente, atteso che le seconde vengono concesse soltanto laddove strumentali e necessarie alla prosecuzione delle trattative volte alla composizione negoziata.

La decisione adottata dall'esperto, di procedere alla archiviazione della composizione negoziata, quindi sottende una valutazione complessiva e complessa sullo stato delle trattative intraprese nell'ambito della procedura stragiudiziale di risoluzione della crisi d'impresa. E' una valutazione che non può (né deve) poggiare esclusivamente sulla concessione, o meno, di una proroga delle misure protettive, ma anzi deve, se possibile prescinderne, avendo quale unico e vero obiettivo, sullo sfondo, la sussistenza e la persistenza di valide prospettive di risanamento, percorribili nell'ambito di una negoziazione.

Sotto quest'aspetto, quindi, non può farsi a meno di rilevare che, nella misura in cui si spinge a richiedere la riapertura della composizione negoziata, la reclamante soltanto formalmente dichiara di impugnare i provvedimenti con cui si è pervenuti al rigetto dell'istanza di proroga e con cui sono stati dichiarati cessati gli effetti delle misure protettive (provvedimenti del giudice di prime cure del 4 e del 16 ottobre 2023), ma indirettamente e surrettiziamente sta impugnando, in sede giudiziale, l'atto di un organo stragiudiziale, quale l'esperto nominato a norma dell'art. 13, sesto comma, Codice della crisi, rispetto al quale l'ordinamento non prevede alcuno specifico strumento di impugnazione (come è ragionevole attendersi a fronte di un atto stragiudiziale, che pone fine a uno strumento stragiudiziale di risoluzione della crisi).

Né possono trarsi argomenti in senso contrario dall'art. 17, settimo comma secondo periodo, Codice della crisi, a norma del quale "L'incarico può proseguire...quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli artt. 19 e 22". Parte reclamante, infatti, ha fondato su tale base normativa, le proprie richieste, ipotizzando la possibilità, per il Tribunale, di disporre la riapertura della procedura di composizione, poiché, a suo avviso, in virtù del richiamo che tale norma fa ai ricorsi



ex art. 19 Codice della crisi, l'esperto avrebbe dovuto attendere l'esito del reclamo prima di richiedere l'archiviazione della procedura di composizione.

La disposizione in esame, tuttavia, si limita a prevedere una mera condizione di ultrattività dell'incarico dell'esperto oltre il termine ordinario di 180 giorni previsto dal primo periodo del settimo comma dell'art. 17 ("L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di una sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento della condizione di cui all'art. 12, primo comma."), ma non esonera l'esperto, in tale fase cronologica, dal compiere tempestivamente le valutazioni a lui solo rimesse dal comma quinto dell'art. 17, poc'anzi citato.

Pertanto l'apparente aporia tra le due disposizioni deve essere risolta: ritenendo che l'incarico dell'esperto continui ad operare, pur trascorsi i 180 giorni dalla nomina, allorquando sia stato proposto un ricorso ex art. 19 Codice della crisi (il suo incarico, cioè, in tali circostanze non decade automaticamente, come lascerebbe supporre il primo periodo del settimo comma dell'art. 17 Codice della crisi); ritenendo, del pari, che l'esperto, in tale fase, possa ed anzi debba compiere tempestivamente le valutazioni a lui rimesse dal quinto comma dell'art. 17, comunicando, dunque, senza indugio all'imprenditore ed alla Camera di commercio di aver riscontrato il venir meno delle prospettive di risanamento.

Pertanto, anche a prescindere dalla già rilevata improcedibilità, deve darsi atto della circostanza che l'intervenuta chiusura della composizione negoziata avrebbe comportato, dunque, in ogni caso, l'inammissibilità delle domande proposte dalla reclamante.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate nei confronti dei creditori intervenuti che non si sono opposti al reclamo e che hanno effettuato mere precisazioni in ordine ai crediti vantati (vale

A norma dell'art. 91 c.p.c., deve invece disporsi la condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute dai creditori opponenti (;), che si liquidano in

dispositivo, facendo applicazione dei parametri ministeriali minimi previsti per i procedimenti cautelari di cui allo scaglione "indeterminabile – complessità media", con esclusione della fase istruttoria e di trattazione che non ha avuto luogo.



Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 deve darsi atto della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli nord, sul presente reclamo ex art. 19 Codice della crisi, così provvede:

- dichiara improcedibile il reclamo proposto;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dei creditori intervenuti
 ; ;
- condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite sostenute dai creditori opponenti ;
- ; , che si liquidano in complessivi euro 2.115,00 ciascuno, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
- dà atto della ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e, dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023.

Il Presidente

Dott. Michelangelo Petruzziello.